

OGGETTO: parere congruità notula Dottor [REDACTED]

Consiglieri presenti:

BIANCHI	DUCCIO MARIA	P	FANZONE	TOMMASO	P	MOSCARILLA	ADA	P
CACIOLLI	ILARIA	P	FOSSATI	LUISA	P	RICCI	ALESSIA	P
CAPECCHI	ROSSELLA	P	GULINO	MARIA ANTONIETTA	P	RICCIARINI	GIACOMO	P
CECCARELLI	ELEONORA	P	LENZA	DIANA	P	SERIO	PAOLA	P
CIULLI	TOMMASO	P	MANGINI	SIMONE	P	ZINI	NERI	A

Presidente: Maria Antonietta Gulino**Segretario: Rossella Capecchi****Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana**

- Vista la domanda corredata da allegati presentata in data 03/08/2021 prot. 4449 dal dott. [REDACTED] iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana al numero [REDACTED], concernente le prestazioni professionali rese in favore della sig.ra [REDACTED];
- Visto l'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile;
- Visto l'art. 28 lettera g) della legge n. 56 dell'18/02/89;
- Visto il D.M. 19 luglio 2016, n. 165 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica;
- Preso atto che il dott. [REDACTED] ha eseguito prestazioni professionali senza sottoscrivere preliminarmente un accordo con la paziente nel quale pattuire un compenso alla prestazione in forma scritta come stabilito dall'art. 1, comma 150 della **Legge 4 agosto 2017, n. 124**;
- Considerato che nella documentazione prodotta, con la domanda di parere di congruità dal Dott. [REDACTED], si evince che non era stata concordata una parcella in forma orale;
- Tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale (fra tutte Cass. Civile Sez. 2 Sent. Num. 26065 Anno 2016) secondo il quale, in tema di compenso per prestazioni professionali, non è affatto vincolante il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo amministrativo, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito, e il parere del Consiglio dell'Ordine attesta unicamente la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova ex se l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, giacché la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta congrua non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore (Cass. Civile Sez. 2, Sentenza n. 5321 del 04/04/2003);
- Considerato che il dott. [REDACTED] allega la fattura di euro 6.200,00 oltre contributo previdenziale e bollo (per 16 incontri per 38 ore al costo orario di 60,00 euro, 41 ore di studio della controversia a 55,00 euro, oltre a 32 ore per la redazione della relazione a 55,00);
- Considerato che il parere dell'Ordine non entra nel merito né sulla qualità dell'elaborato, né nel numero di ore effettivamente lavorate, in quanto l'Ordine verifica soltanto la congruità della tariffa oraria applicata.
- In accoglimento dell'istanza

dichiara congruo

L'onorario per la prestazione di euro 60,00 (sessanta/00) all'ora e di 55,00 (cinquantacinque/00) euro all'ora oltre Cap 2% come da notula prodotta in atti.

Si rilascia il presente parere su richiesta dell'interessato, per i soli usi di legge, compresi quelli di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Allegata alla presente delibera: progetto di notula (pp. 1) e sintetica relazione del Dott. ██████████ (pp. 1).

PRESENTI:14	VOTANTI:14	FAVOREVOLI: 14	CONTRARI:	ASTENUTI:
-------------	------------	----------------	-----------	-----------

Il Segretario

(dott.ssa Rossella Capecchi)

La Presidente

(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)